

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Aprile 2012

Atto amministrativo. Ordinanze contingibili ed urgenti.

C.G.A. 2 aprile 2012, n. 370 - Pres. FF. Anastasi, Est. Mineo

Il potere di urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico e unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni.

Dalla mancanza dei presupposti che avrebbero potuto legittimare l'ordinanza con tingibile e urgente sindacale, non discende de plano la responsabilità patrimoniale dell'Amministrazione per gli eventuali danni che il provvedimento ha potuto causare ai privati: la quale, per come è formulato l'art. 2043 c.c., va esclusa quando non è dato riscontrare nei comportamenti della P.A. elementi di colpa grave o di dolo tali da poter far ragionevolmente presumere l'intento di voler danneggiare gli eventuali controinteressati, sui quali peraltro incombe l'onere della prova.

[Link al testo della sentenza](#)

Processo amministrativo. Spese di giustizia

C.G.A. 19 aprile 2012, n. 401- Pres. Turco, Est. de Francisco

Nei giudizi cui sia applicabile la novella operata dalla l. n. 69/2009 (cioè “ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, ossia a partire dal 4 luglio 2009), le spese del giudizio non potranno essere compensate tra le parti, se non che: 1) nei casi di soccombenza reciproca (e, devesi ritenere, nei limiti di tale reciproca soccombenza); 2) ove concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, ma solo a condizione che esse siano esplicitamente indicate nella motivazione.

[Link al testo della sentenza](#)

Secondo la sentenza, corollari di tali nuovi principi sono i seguenti:

- a) non può più ammettersi la pseudo-motivazione, tautologica, in ordine alla sussistenza dei presupposti per la compensazione, sicché non basterà reiterare formule tradizionalmente utilizzate, sostituendo magari la dizione “giusti motivi” con “gravi ed eccezionali ragioni”;
- b) l'indicazione di quali queste siano deve essere esplicitata;
- c) tale esplicitazione, affinché abbia senso, postula la possibilità di un controllo – esteso anche al merito del relativo apprezzamento sulla gravità ed eccezionalità – del giudice amministrativo di appello.

In particolare, tale controllo dovrà svolgersi in due fasi:

- 1) verifica di sussistenza di una motivazione esplicita sul punto;
- 2) verifica di una potenziale condivisibilità di tale motivazione.

Mentre il primo profilo si potrebbe talvolta concludere con la conferma, diversamente motivata, della stessa soluzione raggiunta dal primo giudice (giacché, se effettivamente vi sono ragioni eccezionali, il giudice di appello dovrà darne atto, e non già annullare la sentenza appellata per mero difetto formale, che pure in tal caso sussisterebbe); viceversa il secondo è destinato a comportare la riforma della sentenza che abbia ritenuto eccezionali e gravi, motivi che in effetti non lo sono.

Elezioni. Liste elettorali

C.G.A. 24 aprile 2012, n. 428 – Pres. Turco, Est. Anastasi

In tema di elezioni il divieto di presentare contrassegni di lista uguali o facilmente confondibili con quelli presentati da altre liste di candidati risponde alla duplice funzione di tutela della libertà del voto (in attuazione dell'art. 48, comma 2, Cost.) sotto i profili della formazione del libero convincimento di cui il voto vuol essere manifestazione e di garanzia della correttezza e della lealtà della competizione tra le formazioni politiche di fronte al cittadino elettore.(1)

Il concetto di confondibilità presuppone una comparazione che ha per oggetto due o più contrassegni, ciascuno considerato nel suo complesso ed in ogni sua parte, ma soprattutto negli elementi che per una qualsiasi ragione assumono funzione individuante quali, appunto, i simboli o loro elementi caratterizzanti.

[Link al testo della sentenza](#)

(1) Cfr. Cons. St., sez. V, n. 8145 del 2010.

In applicazione di tale principio, la sentenza ha ritenuto che, nel caso di specie, il contrassegno della lista appellante, per il complessivo aspetto figurativo e cromatico e per la collocazione in posizione centrale e di maggiore percepibilità visiva del simbolo dello scudo crociato con la scritta Libertas, sia idoneo a comportare rischi di confondibilità con l'emblema della Lista UDC- Unione di Centro, con riguardo alle capacità percettive di un elettore medio, atteso che gli elementi di differenziazione non sono prevalenti su quelli accomunanti i due contrassegni di cui trattasi, con probabilità che da tanto l'elettore possa essere tratto in errore.